



Fondazione
Città di Terracina

FONDAZIONE CITTA' DI TERRACINA
Palazzo della Bonifica- Piazza Santa Domitilla
04019 TERRACINA (LT)
C.F. e P.IVA 02962430597

Premesso:

che la Convenzione con il Comune di Terracina, approvata con deliberazione di G.M. n. 110/2021, sottoscritta in data 02.07.2021 – Rep. n. 918 - stabilisce anche per la Fondazione il ricorso alle procedure di cui al d.lgs. n. 165/2001 e d.lgs. n. 50/2016 (ora d.lgs. n.36/2023);

che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “*Città di Terracina*” nella seduta del 18.06.2024 ha decretato di avviare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare un’impresa somministratrice di figure professionali;

Considerato:

che, ai sensi dell’art. 36 del DLgs n. 165/2001 e ssmii, le Amministrazioni Pubbliche, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, possono avvalersi di contratti di somministrazione di lavoro o di altre forme contrattuali flessibili;

che si rende necessario ed urgente, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività della Fondazione addivenire alla fornitura di lavoro temporaneo per sopperire alla carenza di personale;

che l’art. 30 del D. Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il “contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”;

che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale – contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell’art. 31, comma 4;

Rilevata:



la necessità di ricorrere ad Agenzia di lavoro interinale per la fornitura di lavoro temporaneo;

Considerato:

che il confronto di preventivi di spesa, forniti da due o più operatori economici, rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza;

Ritenuto:

di dover procedere all'inoltro di richiesta di preventivi di spesa al fine di individuare l'operatore economico che offre il prezzo orario complessivo più basso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto:

che il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e sulle ore effettivamente svolte dal personale somministrato;

che con la stipula del contratto l'agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali e ad effettuare le relative denunce;

che in corso di esecuzione del contratto l'Ente potrà richiedere all'Agenzia la proroga dello stesso. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

Ritenuto:

di formalizzare richiesta preventivo da inviare a società di somministrazione di lavoro;

**INVITA CODESTA SPETT.LE DITTA /SOCIETA' A FORMULARE LA PROPRIA
OFFERTA SECONDO LE INFORMAZIONI SEGUENTI.**

DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI VARIE

STAZIONE APPALTANTE: Fondazione " Città di Terracina"

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Terracina – Tempio di Giove Anxur – Favisse – Capitolium – Teatro Romano di Terracina e, comunque, siti archeologici ad essa concessi in gestione.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DESCRIZIONE:

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un'Agenzia, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui affidare il servizio di "somministrazione di lavoro" da impiegarsi con la forma del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come definito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015.

Il ricorso a tale servizio ha come finalità precipua quella di procurare all'Ente utilizzatore uno strumento contrattuale dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di manodopera in relazione ad esigenze a carattere esclusivamente temporanee che non è possibile fronteggiare con diversi strumenti organizzativi stante l'attuale dimensione della dotazione organica del personale della Fondazione.



Le figure professionali richieste dovranno essere ascrivibili alle categorie del CCNL del Turismo – Pubblici Esercizi “ Confcommercio” per l’esecuzione del servizio di biglietteria, accompagnamento del pubblico, pulizia e manutenzione ordinaria dei siti archeologici.

La Fondazione si riserva la facoltà di valutare preventivamente l’idoneità e i requisiti dei candidati. Quale criterio di valutazione la Fondazione terrà in considerazione, e considererà titolo di preferenza, l’esperienza pregressa dei prestatori d’opera svolta presso siti archeologici.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto.

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 94 del d.lgs. 36/2023.

E’ inoltre richiesto che codesta agenzia di somministrazione:

- sia iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio;
- in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- iscritte alla sez. I dell’Albo informatico tenuto presso il Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 276/03 ed in possesso dell’autorizzazione alla somministrazione di lavoro;
- abbia una Sede o filiale entro l’ambito territoriale della Regione Lazio;

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO:

Il valore della somministrazione sarà comprensivo dell’aggio (ovvero della percentuale unica di rivalsa) e dell’IVA sulla parte imponibile del servizio. Tale importo si intende comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori.

La Fondazione corrisponderà all’Agenzia solo il corrispettivo per le ore effettivamente richieste ed effettivamente lavorate. Il contratto decorrerà dal 1° giorno di inserimento del personale somministrato (presumibilmente 1 luglio 2024) e si concluderà il 31 dicembre 2024.

Fatta salva eventuale proroga tecnica.

OFFERTA ECONOMICA:

Il servizio sarà affidato all’operatore economico che offrirà il minor prezzo orario complessivo per lo svolgimento del servizio. Verranno prese in considerazione solo due cifre dopo la virgola.

Il costo orario che verrà offerto dovrà tenere conto di quanto disposto dal CCNL applicabile, del margine dell’operatore economico (aggio), di tutti i contributi e gli oneri diretti ed indiretti inerenti la prestazione di che trattasi.

Sono inoltre a carico dell’operatore economico e dovranno essere ricompresi nel prezzo orario offerto i costi interni per la sicurezza riferiti a rischi propri dell’attività di impresa (oneri della sicurezza “aziendali”). L’operatore economico dovrà compilare ed allegare una Tabella dettagliata-esplicativa di tutte le voci di costo.

Nella Tabella dovranno essere inserite tutte le voci che andranno a costituire il costo orario complessivo.



Si precisa che il costo orario deve comprendere gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di riferimento), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali.

N.B.:Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario", comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari etc.) sono a carico dell'Agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.

Il costo orario offerto per ogni ora ordinaria lavorata dovrà essere omnicomprensivo e dettagliato in ogni sua singola componente.

Il costo orario offerto si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, ed essendo omnicomprensivo sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità ancorché impreveduta. Per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti all'applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adeguamenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, corrisposti ai dipendenti dell'utilizzatore e dovuti al lavoratore somministrato.

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE:

Il trattamento economico che l'Affidatario dovrà corrispondere al lavoratore è pari a quello previsto dal CCNL applicabile e da eventuali contratti che dovessero sopravvenire per i lavoratori dipendenti degli enti locali di pari categoria. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2015 gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assunzionali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative sono a carico dell'operatore economico.

L'Affidatario deve provvedere, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 81/2015, ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione e li formerà e addestrerà all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'Affidatario avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante solo per il servizio effettivamente prestato e rendicontato.

Nel caso di interruzione della prestazione lavorativa per causa imputabile al lavoratore o all'Affidatario, lo stesso dovrà sostituire il lavoratore entro 1 giorno. La sostituzione del personale assente, debitamente documentata dall'Amministrazione, sarà motivo di risoluzione contrattuale.

L'Agenzia è tenuta ad indicare per iscritto nome e recapito del Responsabile del personale che farà da referente per la Fondazione.

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, a pena di risoluzione immediata del contratto in essere.

COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO:



La fondazione si obbliga a corrispondere all'Affidatario, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal lavoratore, la tariffa oraria omnicomprensiva indicata nell'offerta economica, oltre IVA sulla percentuale di rivalsa indicata nell'offerta.

Al fine del computo delle ore ordinarie effettuate dal lavoratore, La Fondazione, in persona del Direttore del Comitato Esecutivo, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Affidatario e consegnata al lavoratore medesimo entro il 5 di ogni mese successivo a quello in cui la prestazione lavorativa è stata effettuata.

L'Amministrazione corrisponderà all'Affidatario unicamente il costo orario pattuito per le ore effettivamente prestate e rendicontate con tale modalità, rimanendo a carico esclusivo dell'Affidatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte del lavoratore.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo, con un lavoratore aventi pari caratteristiche, a partire dal primo giorno di assenza.

Il pagamento del servizio effettivamente svolto sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, emesse mensilmente e posticipatamente alla prestazione lavorativa.

Le fatture dovranno contenere il dettaglio delle ore prestate e dovranno essere corredate di dichiarazione relativa alla retribuzione corrisposta al lavoratore somministrato (imponibile previdenziale), necessaria per poter calcolare l'imposta IRAP a carico dell'utilizzatore.

Il termine di 30 giorni può essere sospeso in relazione alla necessità di acquisire la certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa (D.U.R.C.).

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 l'Affidatario assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente servizio.

RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTO:

La committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale in danno dell'Agenzia di Lavoro aggiudicataria qualora la stessa si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi previsti nella presente lettera e stabiliti dalla normativa vigente in materia, fatta salva ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno.

In questo caso, la stazione appaltante formalizzerà apposita contestazione. Entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della stessa, l'Agenzia per il Lavoro sarà tenuta a fornire eventuali controdeduzioni, in mancanza delle quali ovvero qualora siano insuscettibili di accoglimento, la Fondazione formalizzerà il provvedimento di risoluzione in danno.

Sono previste, inoltre, le seguenti fattispecie di risoluzione ipso iure (di diritto) del rapporto contrattuale in danno dell'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria:

- o quando il servizio venga interrotto per n. 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui o non venga espletato nonostante il decorso di n. 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui dalla data di richiesta della somministrazione delle figure lavorative previste;
- o nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria dalla quale conseguano atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Agenzia aggiudicataria;
- o violazione del divieto di cessione del contratto e del credito, anche parziale;
- o inadempimento dell'obbligo di corrispondere ai prestatori le retribuzioni ed i contributi dovuti per legge.



In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto la committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva comunque di affidare ad altre imprese il servizio di somministrazione.

È, altresì, facoltà della Fondazione, nel corso dell'intera durata contrattuale, recedere dal contratto con preavviso di 20 giorni da comunicare all'Agenzia con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC.

L'esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico della committente obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute, salvo il pagamento delle ore effettivamente lavorate per tutti i prestatori.

TERMINE DI RICEZIONE DELL'OFFERTA:

Entro le ore 12.00 del giorno 27.06.2024 trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 con affidamento diretto, mediante invio a mezzo pec all'indirizzo: fct@fondazioneterracina.it. Il Termine di ricezione deve ritenersi perentorio, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Per i informazioni è possibile inviare una mail a: segreteria@fondazioneterracina.it

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:

180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

TERMINE DI ESECUZIONE:

Entro giorni 1 giorno naturale, successivo e continuativo dalla data di comunicazione dell'affidamento della somministrazione ed ordinativo di fornire le unità lavorative.

La Fondazione si riserva di non procedere all'affidamento se l'offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

CAUZIONE DEFINITIVA:

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali la ditta affidataria dovrà versare entro sette giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.117 del D. Lgs. n. 36/2023.

21/06/2024

Il Direttore del Comitato Esecutivo

Sig. Nino Di Spigno



Fondazione
Città di Terracina

P.IVA 02 962 430 597
SDI: KRRH6B9

